

CRONISTORIA DELLA

LEGA NORD

DALLE ORIGINI AD OGGI

Prima Parte
1979 - 1987

Anni 1979 – 1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 - 1987

*“LA LEGA E’ COME UN BAMBINO,
E’ IL FRUTTO DELL’AMORE.
IO SONO CONVINTO CHE QUESTO MOVIMENTO
SIA IL RISULTATO DEL LAVORO GENEROSO DI MIGLIAIA
DI UOMINI E DI DONNE,
CHE SI VOGLIONO BENE.
CHE VOGLIONO BENE ALLA CITTA’ DOVE VIVONO,
ALLA NAZIONE CUI SI SENTONO DI APPARTENERE.
IL BAMBINO E’ CRESCIUTO,
HA IMPARATO A CAMMINARE CON LE SUE GAMBE.
MA BISOGNERA’ LAVORARE ANCORA
PERCHE’ DIVENTI ADULTO
E REALIZZI LE SUE AMBIZIONI”*

*UMBERTO BOSSI
Da “VENTO DAL NORD”*

FEDERICO 1° DI SVEVIA, IMPERATORE DI GERMANIA MEGLIO CONOSCIUTO COME “FEDERICO BARBAROSSA”, NELL’ANNO 1158 CALO’ SULLE NOSTRE TERRE PER RIAFFERMARE L’EGEMONIA IMPERIALE, PIEGANDO CON LA FORZA QUEI COMUNI LOMBARDI CHE SI OPPONEVANO AL SUO POTERE OPPRESSIVO.

I COMUNI DELL’ITALIA SETTENTRIONALE (MILANO, LODI, CREMONA, BRESCIA, BERGAMO, PIACENZA, PARMA, BOLOGNA, MODENA, VERONA, VENEZIA, PADOVA, TREVISO, VICENZA, MANTOVA, FERRARA), DECISI A NON FARSI SOTTOMETTERE DAL DESPOTA BARBAROSSA, SI UNIRONO DANDO VITA ALLA “LEGA LOMBARDA” ED IL 7 APRILE 1167, NEL MONASTERO DI PONTIDA SUGGELLARONO LA LORO ALLEANZA CON UN GIURAMENTO: IL “GIURAMENTO DI PONTIDA”.

IL BARBAROSSA TENTO’ IN OGNI MODO DI SCHIACCIARE I RIBELLI MA IL 29 MAGGIO 1176, A LEGNANO, VENNE SONORAMENTE SCONFITTO DECIDENDOSI, COSI’, A TRATTARE PER LA PACE.

LA “COMPAGNIA DEI GAGLIARDI” CHIAMATA ANCHE “COMPAGNIA DELLA MORTE”, CHE COMBATTE’ A LEGNANO CONTRO LE TRUPPE IMPERIALI, ERA COMANDATA DA ALBERTO DA GIUSSANO, UNO DEI RAPPRESENTANTI DEL LIBERO COMUNE DI MILANO AL GIURAMENTO DI PONTIDA.

OGGI, A LEGNANO, UNA STATUA DI BRONZO RICORDA LA SUA FIGURA E LA MEMORABILE BATTAGLIA.

LE VICENDE CHE VIDERO PRESENTE LA “LEGA LOMBARDA” NON SI ESAURIRONO OTTOCENTO ANNI OR SONO. CONTINUANO ANCORA OGGI, I CONDOTTIERI HANNO ALTRI NOMI MA SONO

RIMASTE IMMUTATE LA DETERMINAZIONE E L'ASPIRAZIONE AD ESSERE LIBERI IN CASA PROPRIA

STATUTO DELLA LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

***Approvato nel corso del Congresso Federale Ordinario
del 1 – 2 – 3 marzo 2002***

Art. 1 - Finalità

Il Movimento politico denominato "*Lega Nord per l'Indipendenza della Padania*" (in seguito indicato come Movimento oppure Lega Nord o Lega Nord - Padania), costituito da Associazioni Politiche, ha per finalità il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Art. 2 - Composizione del Movimento

Il Movimento è costituito dalle seguenti Sezioni Nazionali:

1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli – Venezia Giulia;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Umbria;
12. Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste;
13. Veneto.

Le Sezioni Nazionali si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizioni e Sezioni Comunali.

Il Consiglio Federale, con apposita delibera, può decretare la fusione per incorporazione nella Lega Nord, di altri Movimenti politici che intendano trasformarsi in sue Sezioni Nazionali, là dove queste ultime non esistono o, sentito il Consiglio Nazionale di riferimento, che si accorpino a quelle già esistenti, e che sostituiscono il loro Statuto con il presente, al momento del loro ingresso. Al Consiglio Federale spetterà il compito ed il potere di dettare le norme transitorie e di rappresentanza.

Con delibera del Consiglio Federale, il Movimento può anche aderire ad organismi internazionali che hanno quale scopo il raggiungimento dell'indipendenza dei popoli.

Art. 3 - Simbolo

Il simbolo della LEGA NORD – PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA è costituito da un cerchio con all'interno il Sole delle Alpi, rappresentato da sei petali disposti all'interno di un secondo cerchio e la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato nel monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del leone alato con spada e libro chiuso, nella parte inferiore è la parola Padania; il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta Lega Nord. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, ciascuna Sezione Nazionale può inserire, alternativamente, in basso o sul lato sinistro del guerriero ed in orizzontale, il nome della rispettiva Sezione Nazionale. Il Consiglio Federale potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione "Lega Nord", sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio della Lega Nord.

Art. 4 - Denominazioni

Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Unione Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliana - Romagnola, rimangono patrimonio della Lega Nord, nella quale i movimenti di pari denominazione sono confluiti.

Art. 5 - Sedi Nazionali e Nazioni

Ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitale storica della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale. Col termine "Nazione" si intendono le comunità etnico - geografiche identificate nell'Art. 2. Con apposita delibera del Consiglio Federale, per richiesta delle parti interessate, potranno essere istituite federazioni fra Sezioni Nazionali del Movimento nonché Sezioni extraterritoriali al di fuori dei confini della Padania, le cui strutture organizzative ed i loro rapporti col Movimento saranno regolamentati dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale può, con apposita delibera, decretare la nascita di altre Nazioni aggregandole al Movimento, riconoscendo ufficialmente i relativi Consigli Nazionali e tutti gli organi di rappresentanza, con potestà di decretare tempi e modalità di attuazione.

La definizione dei confini territoriali spetta al Consiglio Federale.

Art. 6 - Padri Fondatori della Padania.

Coloro che, il 15 settembre 1996 dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania dando lettura della dichiarazione d'indipendenza e sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei cittadini padani, nonché i Soci Fondatori della Lega Nord intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989 assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania.

I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale e, in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione consultiva del Segretario Federale e del Consiglio Federale.

Fatti salvi eventuali provvedimenti sanzionatori precedentemente assunti dal Movimento che determinerebbero il venir meno della qualifica di cui al presente articolo, i provvedimenti sanzionatori e non, nei confronti dei Padri Fondatori sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale.

Art. 7 - Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Federazione, si procede alla divisione del patrimonio della stessa fra le Sezioni Nazionali, proporzionalmente ai voti ottenuti dalla Lega Nord nelle elezioni politiche od europee, quali siano le più recenti rispetto alla deliberazione di scioglimento, nel territorio relativo a ciascuna di dette sezioni. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni, potrà richiedersi la stima di un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti, aventi sede nelle tre città capoluogo delle Nazioni in cui la Lega Nord avrà ottenuto il maggior numero assoluto di voti. In caso di scioglimento dell'ente, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI della FEDERAZIONE

Art. 8 - Organi Federali del Movimento

Sono organi Federali del Movimento:

il Segretario Federale, il Congresso Federale, il Consiglio Federale, il Comitato Amministrativo Federale, il Collegio Federale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Federale dei Probiviri.

Art. 9 - Il Congresso Federale

Il Congresso Federale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati delle Sezioni Nazionali della Lega Nord e può modificare lo Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina le attività svolte dalle sue Sezioni Nazionali. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive Sezioni Nazionali. Il Congresso Federale è convocato dal Presidente Federale ogni tre anni in via ordinaria; in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio Federale o il Segretario Federale. In prima convocazione, tutte le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei delegati. In seconda convocazione, a maggioranza semplice dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento del Congresso.

Art. 10 - Elezioni

Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale, tra coloro che hanno maturato 5 (cinque) anni di anzianità di militanza.

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale o Nazionale.

Elegge inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo Art.12, terzo comma.

Art. 11 - Delegati

Il numero dei delegati è così determinato, su base Nazionale:

1 (uno) ogni trecentomila abitanti o frazione con un minimo di 3 (tre) basati sull'ultimo censimento ufficiale;

2 (due) delegati ogni punto percentuale o frazione, riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche o regionali) che abbiano coinvolto la Nazione; per le Nazioni con popolazione inferiore al milione di abitanti, il numero dei delegati sarà pari ai

punti percentuali o frazioni riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche, regionali) con un massimo di 25 (venticinque);
a questi si aggiungono, in qualità di delegati: il Segretario e il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, Padri Fondatori, i Presidenti Nazionali, i Segretari Provinciali, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, anche ed eventualmente ad assemblee sciolte, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

I Soci Fondatori sono equiparati, per le norme non specificatamente inerenti alla loro qualifica, ai Soci Ordinari Militanti.

Art. 12 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l'azione generale del Movimento, specificamente sotto il profilo organizzativo, in esplicazione del programma elaborato dal Congresso Federale.

Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Federale è composto da:

il Segretario Federale;

il Presidente Federale;

il Segretario Amministrativo Federale;

il Coordinatore delle Segreterie Nazionali;

i Segretari di ciascuna Sezione Nazionale.

Da altri membri eletti dal Congresso Federale, nelle seguenti quote:

4 (quattro) per la Lombardia, 2 (due) per il Veneto, 2 (due) per il Piemonte, 1 (uno) per ogni altra Sezione Nazionale il cui territorio comprende più di un milione di abitanti e abbia conseguito una percentuale almeno del 2,5% alle ultime consultazioni politiche, europee o regionali; uno per le Sezioni Nazionali che non raggiungono il milione di abitanti ma abbiano superato la percentuale del 10%, nelle ultime consultazioni ed 1 (uno) in rappresentanza delle Sezioni Nazionali di Romagna, Toscana, Umbria e Marche che costituiscono un unico collegio.

Partecipano con diritto di parola: il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica, il rappresentante della Lega Nord al Gruppo Parlamentare Europeo, il Responsabile Organizzativo Federale, il Responsabile degli Enti Locali Padani Federali ed il Rappresentante del Coordinamento Federale dei Giovani Padani.

I Segretari delle Sezioni Nazionali, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Presidenti Nazionali o vicari.

Il Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.

Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle sue riunioni od alle riunioni dei Consigli Nazionali, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Movimento, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Federale

E' di competenza del Consiglio Federale:

- a) eleggere il Presidente Federale;
- b) nominare il Rappresentante del Coordinamento Federale – Giovani Padani, su indicazione dello stesso Coordinamento;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;
- d) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
- e) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi membri;
- f) approvare, modificare ed integrare, i regolamenti della Federazione, nonché quelli dei Congressi Federali e Nazionali;
- g) stabilire le quote associative e la loro ripartizione;
- h) gestire il fondo comune.
- i) verificare l'adozione e l'attuazione delle sue delibere da parte delle Sezioni Nazionali del Movimento;
- j) vigilare sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni Nazionali;
- h) la valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento.

In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il Consiglio Federale, sentito il parere dei Segretari Nazionali, delibera, sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio Nazionale, la composizione delle liste e la designazione dei capilista, laddove previsti. Con le medesime modalità, designa i candidati nelle elezioni regionali nonché i candidati alla carica di Presidente di Provincia o di Sindaco nei comuni capoluoghi di provincia;

Il Consiglio Federale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.

Al Consiglio Federale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.

Il Consiglio Federale nomina tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui poteri sono disciplinati da delibera del Consiglio Federale stesso.

In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente. Il Consiglio Federale dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. In assenza del Segretario Federale, il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale o da un loro delegato.

Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale.

Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro, decaduto o deceduto, in difetto di non eletti della stessa Nazione del membro da sostituire, il Consiglio Nazionale competente, provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica, entro 120 giorni, del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, saranno dimezzati.

I poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono, per questo periodo, assunte dal Segretario Federale o, per impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Federale, per richiesta del Segretario Federale, può sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa stabilita dal Congresso Federale della Lega Nord, sostituendolo con un Commissario Federale e convocando un Congresso straordinario della Sezione Nazionale stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza semplice dei membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario della Sezione Nazionale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.

Art. 14 - Il Segretario Federale

Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dall'anticipata convocazione del Congresso Federale per i motivi di cui in appresso. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale; convoca e presiede il Consiglio Federale e la Segreteria Politica Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.

Il Segretario Federale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che partecipa ai lavori dell'Ufficio di Segreteria Politica.

Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina un Commissario Federale "ad acta" e convoca il Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro trenta giorni dall'evento, per l'elezione del nuovo Segretario Federale.

Art. 15 - Il Presidente Federale

Il Presidente Federale è eletto dal Consiglio Federale, ne fa parte di diritto e dura in carica un anno.

La carica di Presidente Federale può essere ricoperta dalla stessa persona non prima di due anni successivi la scadenza del precedente mandato, salvo diversa disposizione del Consiglio Federale. Il Presidente ed il Segretario Federale devono appartenere a due diverse Sezioni Nazionali come pure, salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, il Presidente subentrante deve appartenere ad una Sezione Nazionale diversa da quella del Presidente uscente.

Il Presidente Federale convoca il Congresso Federale.

Presiede il Consiglio Federale in assenza del Segretario Federale.

Il Presidente Federale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale e contestuale impedimento o dimissioni del Segretario Federale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale, ai sensi dell'Art. 13.

La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.

Art. 16 – L'Ufficio di Segreteria Politica

Il Segretario Federale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari Militanti:

Il Responsabile Organizzativo Federale;

Il Responsabile degli Enti Locali Padani Federali;

Il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Padano e, se nominato, il Vice Segretario Vicario;

i quali costituiscono, con il Segretario Federale e il Coordinatore delle Segreterie Nazionali, l'Ufficio di Segreteria Politica che, affiancato dalle Consulte, elabora le proposte di legge per le Regioni e i Parlamenti.

L'eventuale nomina, o revoca, sarà comunicata al Consiglio Federale.

Art. 17 - Il Coordinatore delle Segreterie Nazionali

Il Coordinatore delle Segreterie Nazionali è nominato ed eventualmente revocato, dal Segretario Federale e può essergli concessa delega di visione totale. Può partecipare ai lavori dei Consigli Nazionali, con diritto di parola; verifica l'adozione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Federale da parte delle Sezioni Nazionali e vigila sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni Nazionali del Movimento.

Art. 18 - Il Responsabile Organizzativo Federale

Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Federale sono disciplinate da opportuno Regolamento del Consiglio Federale.

E', in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d'indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno del Movimento.

Art. 19 - Gli Enti Locali Padani Federali

Gli Enti Locali Padani Federali elaborano la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento, secondo le direttive del Consiglio Federale e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organismi del Movimento.

Art. 20 - Il Coordinamento Federale dei Giovani Padani

Il Coordinamento Federale del Movimento dei Giovani Padani, attraverso un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Federale, coordina l'attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli Nazionali.

ECONOMIA della FEDERAZIONE

Art. 21 - Economia

La Federazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Sezione Nazionale costituisce il patrimonio della Lega Nord, che è unico ed indivisibile.

Il diritto d'utilizzo del patrimonio del Movimento spetta alle sue Sezioni, secondo un criterio territoriale.

Il Movimento garantisce l'impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Sezione Nazionale nel rispettivo territorio.

Art. 22 - Patrimonio

Il patrimonio del Movimento è costituito:

dai beni immobili e mobili di proprietà della Lega Nord, ovunque si trovino, acquistati direttamente dalla Lega Nord, dalle sue Sezioni Nazionali o comunque pervenuti;

da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Le entrate del Movimento sono costituite:

dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

dalle sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento;

dalle quote provenienti dalle sue Sezioni Nazionali, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale;

dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge;

da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;

dalla contribuzione volontaria dei cittadini, in base alla normativa vigente;

queste risorse costituiscono un fondo comune che la Lega Nord utilizza ai suoi fini e che può altresì servire a sostenere le Sezioni Nazionali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non sono imposte dalla legge.

Art. 23 - Rimborsi e Contributi

I rimborsi elettorali per le elezioni regionali saranno suddivisi fra la struttura federale e le sue Sezioni Nazionali, secondo le modalità stabilite, di volta in volta, con delibera del Consiglio Federale.

Dal rimborso elettorale per le elezioni politiche ed europee, saranno detratte e rimborsate le spese sostenute dalla struttura federale del Movimento, alla quale andrà un'ulteriore quota pari al 50% del residuo netto, per il suo finanziamento. Il rimanente sarà suddiviso con delibera del Consiglio Federale, nel seguente modo:

il contributo proporzionale al numero dei voti, secondo la legge relativa, verrà suddiviso tra le Sezioni Nazionali secondo i voti riportati;

l'eventuale quota fissa, spettante per legge a ciascuna lista che abbia conseguito il numero dei seggi e dei voti previsti dalla legge per ottenere il rimborso, verrà suddivisa in parti uguali fra tutte le Sezioni Nazionali;

la suddivisione di eventuali contributi non specificamente stabilita dalla legge in vigore o dallo Statuto della Lega Nord, verrà deliberata dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale può deliberare l'esclusione dalla ripartizione di quella Sezione Nazionale nelle cui circoscrizioni elettorali non è stato eletto alcun parlamentare. Eventuali altri finanziamenti pubblici ai partiti verranno introitati dal Movimento e suddivisi tra le Sezioni Nazionali, con delibera del Consiglio Federale, che preciserà i tempi e le modalità dell'erogazione. In quest'ultimo caso, il Consiglio Federale avrà la facoltà di stabilire la percentuale da trattenere e destinare alle esigenze finanziarie della Federazione.

Art. 24 - Spese del Movimento

Le spese del Movimento sono le seguenti:

spese generali federali;

spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;

spese per campagne elettorali;

investimenti;

sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti autonomisti;

ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese delle Sezioni Nazionali e Provinciali.

AMMINISTRAZIONE della FEDERAZIONE

Art. 25 – Il Comitato Amministrativo Federale

La gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al Comitato Amministrativo Federale, costituito da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio Federale, tra coloro che hanno svolto incarichi di Amministrazione di Segreteria Nazionale o Federale o di Gruppo Parlamentare.

Il Consiglio Federale, all'interno del Comitato Amministrativo, nomina il Segretario Amministrativo Federale, al quale compete la responsabilità amministrativa e contabile del Movimento e funge da Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato Amministrativo Federale gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa. Il Segretario o il Comitato Amministrativo Federale, in ogni momento, possono essere revocati dal Consiglio Federale.

Il Comitato Amministrativo Federale si riunisce nei tempi e secondo le procedure stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Federale.

Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo Federale sono:

l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fidejussioni, sul territorio dell'Unione Europea;

la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

la sottoscrizione di mandati di pagamento;

l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale;

la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Comitato Amministrativo Federale controlla l'intero iter amministrativo ed interviene con firma congiunta con il Presidente, in ogni operazione superiore all'importo stabilito dal Consiglio Federale.

Il Segretario Amministrativo Federale rilascerà apposita delega ai Segretari Nazionali e/o Amministrativi Nazionali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di lavoro, o d'opera, o di somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Nella delega sarà contenuta l'espressa facoltà di trasferire, in tutto od in parte, i medesimi poteri ai Segretari Amministrativi Provinciali, e così di seguito sino ai delegati di cui all'Art. 48 del presente Statuto.

Il Consiglio Federale potrà conferire al Segretario Amministrativo Federale altre specifiche attribuzioni.

Il Segretario Amministrativo, sentito il parere del Comitato Amministrativo Federale, predispone ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n° 460 del 4 dicembre 1997:

il bilancio consuntivo, l'inventario e quant'altro inerente per legge;

il bilancio preventivo.

L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Federale, entro i quindici giorni successivi.

Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate e delle uscite tra Organizzazione Federale, Sezioni Nazionali e organi di informazione della Lega Nord. Il Segretario Amministrativo redige, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Movimento. Il Consiglio Federale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo Federale alla sua pubblicazione secondo la legge.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Federale. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Federale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Nel corso dell'anno, il Consiglio Federale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.

Il Comitato Amministrativo Federale può, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Federale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Federale emanerà un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e periferico.

ELEZIONI

Art. 26 - I Gruppi Parlamentari

I parlamentari espressi dalla Lega Nord, si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale. L'adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Federale, con il quale andrà altresì concordata l'adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste del Movimento, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Le spese per la campagna elettorale della Lega Nord sono decise tenendo conto di un'equa utilizzazione all'interno della struttura.

Art. 27 - Le Elezioni Amministrative

Ciascun Consiglio Nazionale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.

La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.

Art. 28 - I Gruppi Consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali, al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, Comunali e Circostrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Consiglio Nazionale, con il quale andrà altresì concordata l'adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

ISCRIZIONE alla FEDERAZIONE

Art. 29 - Iscrizione al Movimento

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che s'impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.

I Soci appartengono a due qualifiche differenti:

Soci Ordinari-Militanti;

Soci Sostenitori.

I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.

E' intrasmissibile la quota o contributo associativo.

Art. 30 - Soci

a) I Soci Ordinari-Militanti, hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall'organo competente. Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l'espulsione automatica ed immediata dell'associato.

b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.

Art. 31 Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante

a) Declassamento

I Consigli Direttivi di Sezione comunale nel mese precedente a quello previsto per l'inizio del tesseramento per l'anno successivo, procedono alla verifica dell'effettiva militanza degli iscritti, verbalizzando la delibera di non rinnovo della tessera di Socio Ordinario Militante, per l'anno immediatamente successivo, a coloro che, senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui all'Art. 30. La delibera di cui sopra, equivale al declassamento del socio stesso.

Contro simile decisione può essere interposto ricorso dagli interessati, al rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale.

I Consigli Nazionali possono procedere autonomamente alla verifica della Militanza e all'eventuale revoca della stessa.

L'autosospensione o autodeclassamento dei Soci Ordinari Militanti, costituisce il presupposto indiscutibile per provvedere alla revoca immediata della qualifica di Socio Ordinario Militante e il declassamento a Sostenitore con il dovere, da parte degli interessati, di ripetere l'iter previsto per riacquisire la militanza.

b) Azzeramento

Per azzeramento della militanza si intende quel provvedimento che determina il declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei S.O.M iscritti nella Sezione interessata, con la conseguente decadenza degli stessi dalle cariche eventualmente ricoperte. Tale provvedimento, per i livelli cittadino e circoscrizionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale e Federale, mentre per il livello provinciale, è competente il solo Consiglio Federale. I giudizi così espressi, si intendono inappellabili.

Anni 1979 – 1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 - 1987

Entro quindici giorni dalla deliberazione, ogni decisione in proposito, debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati, a mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità di riscontro.

I Soci Ordinari-Militanti declassati, saranno iscritti come Sostenitori e potranno riassumere la qualifica di Soci Ordinari Militanti secondo le procedure di cui allo specifico Regolamento.

Art. 32 - Tesseramento

L'importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Federale.

A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore.

Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal Consiglio Federale entro il 30 agosto di ogni anno, viceversa resterà in vigore la veste grafica precedente.

Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.

Art. 33 - Decadenza degli Associati

La qualità di Socio si perde:

per decesso;

per dimissioni;

per decadenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32 del presente Statuto;

per espulsione, come previsto dall'Art. 53 del presente Statuto e secondo le procedure del Regolamento.

Le SEZIONI della LEGA NORD

Art. 34 - Le Sezioni

Le Sezioni Nazionali che compongono la Federazione si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circostrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o Congressi.

L'estensione territoriale, la costituzione, l'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali, Circostrizionali, Provinciali o di eventuali Comitati di coordinamento comunale, saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dai Consigli Nazionali ed approvati dal Consiglio Federale.

Nelle Sezioni Nazionali ove esiste una sola provincia, le competenze nazionali vengono normate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale interessato, approvato dal Consiglio Federale.

Le SEZIONI NAZIONALI

Art. 35 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord.

Stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi Federali, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale, ogni tre anni in riunione ordinaria, ed in riunione straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale o del Consiglio Federale.

Esso delibera a maggioranza semplice.

Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto:

il Segretario Nazionale;

il Presidente Nazionale;

i Segretari Provinciali;

i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti alla Sezione Nazionale;

i Delegati eletti dai Congressi Provinciali;

i Membri del Consiglio Nazionale uscente;

i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Sezione Nazionale;

i Presidenti di Provincia;

i Sindaci dei capoluoghi di Provincia.

Allo stesso può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Federale.

I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci Ordinari-Militanti, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dal Consiglio Federale garantendo un numero minimo di delegati per provincia.

Ai Congressi delle Sezioni Nazionali uniprovinciali quali: Aosta, Bolzano e Trento, partecipano in qualità di delegati, tutti i Soci Ordinari Militanti della Provincia con anzianità pari a quella necessaria per assumere le cariche a livello nazionale, secondo il Regolamento.

Il Congresso Nazionale elegge:

il Segretario Nazionale;

il Collegio Nazionale dei Probiviri;

il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, il cui numero sarà definito con apposito regolamento del Consiglio Federale, garantendo la rappresentanza di ciascuna Sezione Provinciale;

i delegati al Congresso Federale.

Il regolamento del Congresso Nazionale è stabilito dal Consiglio Federale su proposta dei singoli Consigli Nazionali.

Art. 36 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale determina l'azione del Movimento in sede Nazionale, in esplicitazione del programma e della linea politica elaborata dal Congresso Federale.

Il Consiglio Nazionale è composto da:

il Segretario Nazionale;

il Presidente Nazionale;

il Segretario Amministrativo Nazionale, il quale ha diritto di voto nelle sole discussioni a carattere economico e amministrativo;

i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale;

i membri eletti dal Congresso Nazionale;

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano con diritto di parola: il Responsabile Organizzativo Nazionale il quale provvederà alla redazione del relativo verbale e il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali.

Al Consiglio Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed a maggioranza semplice.

E' di competenza del Consiglio Nazionale:

approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione Nazionale;

deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari-Militanti tenuto dall'Organo Provinciale;
deliberare in ordine alla decadenza od espulsione degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
delegare membri del Consiglio Nazionale a stare in giudizio in ogni sede a tutela degli interessi della Nazione.

Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale questo è dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale ordinario, da un Commissario eletto dal Consiglio Nazionale.

Art. 37 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente la propria Sezione Nazionale, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni e la sua carica, così come quella del Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento, eccettuate quelle di diritto. In caso di vacanza, le sue funzioni saranno provvisoriamente attribuite al Presidente Nazionale che resterà in carica sino al successivo Congresso Nazionale straordinario che eleggerà un nuovo Segretario, su convocazione del Consiglio Federale.

Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su delibera del Consiglio Nazionale egli può delegare altri Soci Ordinari-Militanti a compiti specifici di rappresentanza. Il Segretario Nazionale può nominare o revocare uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario che lo può rappresentare. Il Segretario Nazionale elegge domicilio legale presso la sede di cui all'Art. 5 del presente Statuto.

Art. 38 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, ne fa parte di diritto e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono appartenere a due diverse Sezioni Provinciali.

Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale in assenza del Segretario Nazionale. Il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale e contestuale impedimento o dimissioni del Segretario Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale. La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.

Art. 39 - L'Ufficio di Segreteria Nazionale

Il Segretario Nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:
il Responsabile Organizzativo Nazionale;

il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali;
ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri.
L'avvenuta nomina o revoca, sarà comunicata al Consiglio Nazionale.

Art. 40 - Il Responsabile Organizzativo Nazionale

Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale sono disciplinate da opportuno Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.
E', in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d'indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno del Movimento.

Art. 41 - L'Ufficio Enti Locali Padani Nazionali

L'Ufficio Enti Locali Padani Nazionali, è diretto dal suo responsabile. In sintonia con il corrispondente Ufficio degli Enti Locali Padani Federali, elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento e fornisce il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organi nazionali e periferici del Movimento.

ECONOMIA delle SEZIONI NAZIONALI

Art. 42 - Entrate

Le entrate della sezione sono costituite:
dalle quote sociali annuali;
dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
dalle sottoscrizioni per la stampa;
dai contributi erogati da parte del Movimento;
da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
dal contributo dei rappresentanti in organismi elettivi, enti e organismi esterni a livello statale o nazionale.
La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio Nazionale.

Art. 43 - Spese

Le spese sono le seguenti:
spese generali;
spese dell'apparato nazionale;
spese delle organizzazioni provinciali periferiche;
spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la discografia, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per campagne elettorali;
investimenti.

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 44 - L'Amministrazione Nazionale

L'Amministrazione della Sezione Nazionale si articola su due livelli: centrale (Nazionale) e periferico (Provinciale).
L'Amministrazione Centrale della Sezione Nazionale è affidata al Comitato Amministrativo Centrale che è composto da 3 (tre) Soci Ordinari-Militanti, nominati dal Consiglio Nazionale anche tra i suoi membri. Esso sovrintende a tutta l'attività di riscossione delle entrate e di erogazione delle spese di gestione del patrimonio. Il Consiglio Nazionale nomina, fra i membri del Comitato Amministrativo Centrale, il Segretario Amministrativo Nazionale che assume le funzioni di Presidente del Comitato Amministrativo Centrale.
Il Segretario Amministrativo predispone:
a) Il bilancio consuntivo e l'inventario.

L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo dovrà essere predisposto entro il 28 febbraio e dovrà essere, a sua volta, approvato dal Consiglio Nazionale entro 15 giorni da tale data. Il Segretario Amministrativo redigerà, entro il 28 febbraio, l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento.

b) Il bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere redatto entro il 10 dicembre, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale, tenendo conto dei bilanci preventivi dei Consigli Direttivi Provinciali. Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate tra organizzazione centrale e organizzazioni periferiche.

Tale delibera dovrà essere ratificata entro 15 giorni dal Consiglio Nazionale.

Art. 45 - L'Amministrazione periferica

L'Amministrazione delle entrate e delle spese delle Sezioni Provinciali è affidata al Segretario Amministrativo Provinciale, nominato dal rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale. Il Consiglio Direttivo Provinciale deve inviare al Consiglio d'Amministrazione Centrale il bilancio preventivo per l'anno entrante entro il 1° dicembre di ogni anno, ed entro il 15 febbraio deve inviare allo stesso organo un rendiconto consuntivo completo della sua attività amministrativa. Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo sono redatti sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo Provinciale, controfirmati dal Segretario Provinciale, approvati dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro 15 giorni da tale data e accompagnati dalla relazione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti. Il Comitato d'Amministrazione Centrale può richiedere chiarimenti e documentazioni, nonché disporre accertamenti contabili e ispezioni. Il Segretario Amministrativo Provinciale potrà nominare, con apposite deleghe, suoi delegati nelle Sezioni Comunali e di Circoscrizione.

CONTROLLO dell'AMMINISTRAZIONE CENTRALE e PERIFERICA

Art. 46 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo generale è effettuato dal Collegio Federale dei Revisori dei Conti, che è composto da tutti i Presidenti dei Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti. Il Segretario Federale nomina, ed eventualmente revoca, il Presidente che può anche non appartenere al Collegio dei Revisori dei conti, il quale costituirà il polo di riferimento e coordinamento generale. L'avvenuta nomina o revoca, sarà comunicata al Consiglio Federale.

Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti si riunirà almeno una volta ogni semestre. Il Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei Conti può verificare, in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità del Movimento.

Il Presidente dei Revisori dei Conti, se richiesto, deve partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Federale.

Art. 47 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo nazionale è effettuato dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dell'Organizzazione, che è composto da tre membri effettivi, eletti dal Congresso Nazionale assieme a tre supplenti fra esperti in materia contabile. Il Presidente del Collegio, scelto fra i tre membri effettivi, dovrà essere preferibilmente iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Almeno due membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti possono verificare, in ogni momento, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Nazionale. I revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al

Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale, in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Nazionale.

In caso d'indisponibilità dei Revisori dei Conti Nazionali, il Presidente può chiedere il supporto di un omologo di altra Nazione o del Federale.

I Consigli Nazionali potranno ammettere la candidatura a Revisore dei Conti Nazionale o Provinciale anche dei semplici Soci Sostenitori, purché dotati di provate e specifiche capacità professionali.

Art. 48 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo provinciale è effettuato dal Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea Provinciale assieme a tre supplenti. Almeno due membri del Collegio possono verificare, in ogni momento, anche individualmente, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Direttivo Provinciale. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti presenta una relazione annuale, in unione al bilancio provinciale del Movimento e può presentare una relazione al Congresso Provinciale.

In caso d'indisponibilità dei Revisori dei Conti Provinciali, il Presidente può chiedere il supporto di un omologo di altra Provincia o del Nazionale.

I Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 49 - Incompatibilità

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento al medesimo livello, sia direttiva sia amministrativa, che di controllo; è altresì incompatibile con le cariche, sia direttive sia amministrative, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini, sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi Consigli Provinciali, Nazionali e Federale provvederanno al reintegro.

IL SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA

Art. 50 - Controllo

In deroga alla giurisdizione ordinaria, il controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato nell'ambito territoriale da parte degli organi di livello superiore, previsti dagli Art. 8 e 52 del presente Statuto.

Art. 51 - Il Controllo sugli Organi del Movimento

Fatta eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall'organo di livello immediatamente superiore:

a seguito di tale controllo, potrà essere deliberato l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee d'azione del Movimento;
o, nei casi più gravi, lo scioglimento dell'organo.

Tale decisione deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri dell'organo che va a sostituire.

Le dimissioni, o il Commissariamento del Segretario, a seguito di provvedimento sanzionatorio da parte dell'organo superiore, possono determinare lo scioglimento dell'intero organo direttivo. In situazioni di particolare urgenza, il Segretario dell'organo superiore, può procedere alla nomina, con efficacia

immediata, del Commissario dell'organo sottoposto. Tale nomina dovrà essere ratificata nel corso della prima seduta utile del direttivo di riferimento. Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale, e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti in merito ai provvedimenti disciplinari, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento. Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 52 - Il Controllo sui Membri del Movimento

Ogni Organo del Movimento vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento è deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, all'Organo di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.

L'Organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione del Socio deferito.

La rinuncia al diritto alla difesa non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Il Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 53 - Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l'automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;
- l'espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

I Soci eletti alla carica di Parlamentare, o di Europarlamentare, o di Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l'informazione.

Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono di competenza dei Consigli Provinciali, Nazionali e Federale.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.

La riammissione al Movimento, di soci colpiti da provvedimenti sanzionatori, fatti salvi i casi di quelli dell'Organo Federale, deve essere deliberata da parte dell'organo immediatamente superiore a quello che ha deliberato tale provvedimento.

La Cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Socio o dei suoi eredi.

I PROBIVIRI

Art. 54 - Il Collegio Federale dei Probiviri

Il Collegio è composto da un membro per ciascuna Sezione Nazionale, espresso dal rispettivo Consiglio Nazionale; il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio Federale dei Probiviri, sentita la parte interessata e, quando opportuno, il delegato indicato dal Consiglio Nazionale competente, giudica in ultima istanza con deliberazioni prese a maggioranza dei presenti, i ricorsi presentati dai Consigli Nazionali contro le delibere dei Collegi Nazionali dei probiviri; è organo d'appello di secondo grado nei confronti delle decisioni assunte dal Consiglio Nazionali, nei casi di provvedimenti di espulsione. Sempre secondo le modalità del presente comma.

Il Collegio dei Probiviri, valutata la legittimità formale, procedurale o di merito della sanzione, la conferma o la revoca. Rinvia il caso per un suo riesame all'organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende l'immediata esecutività eventualmente già deliberata.

I membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d'ufficio, circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze nazionali, anche una volta cessati dalla carica.

Il Collegio Federale dei Probiviri è dotato di un regolamento approvato dal Consiglio Federale. La carica di Proboviro Federale è incompatibile con qualsiasi carica o funzione interna al Movimento in ambito sia Federale, sia Nazionale, a qualunque livello. Qualora venga meno la metà dei membri effettivi, il Consiglio Federale, su designazione dei rispettivi Consigli Nazionali, provvederà al reintegro.

Art. 55 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari Militanti nel rispetto dei termini temporali di cui al Regolamento, appartenenti ove possibile, a differenti province. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio lo sostituirà temporaneamente, ovvero subentrerà il supplente o, in caso di inapplicabilità di tale criterio, il Consiglio Nazionale competente provvederà al reintegro.

Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà al reintegro.

Il Collegio dei Probiviri, ascoltata la Segreteria competente ed il S.O.M, quando lo ritenga necessario, valutata la legittimità formale, procedurale e di merito della sanzione, ai sensi del Regolamento, la conferma o la revoca o rinvia il caso, per un suo riesame, all'organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende l'immediata esecutività eventualmente già deliberata.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa.

I membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d'ufficio circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze provinciali, anche una volta cessati dalla carica.

Il regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri viene deliberato dal Consiglio Nazionale.

Art – 56 Commissione Istruttoria Regolamenti.

E costituita la Commissione Regolamenti, composta dai Segretari Nazionali, dal Responsabile Organizzativo Federale e dal Coordinatore delle Segreterie

Nazionali. La commissione così costituita dura in carica fino alla realizzazione dei regolamenti previsti dallo Statuto. Propone poi gli stessi al Consiglio Federale per la loro approvazione. La commissione si ricostituisce ogni qualvolta il Consiglio Federale ritiene necessario predisporre delle modifiche ai regolamenti. Alla prima costituzione essa deve predisporre i regolamenti di cui agli articoli: 30, 31, 33, 34, 36, 50, 51, 52, 53, del precedente Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI:

I

Il presente testo proposto dalla Commissione Statuto, costituisce testo base su cui proporre eventuali emendamenti.

II

Il Consiglio Federale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

III

Nel Veneto ed in Lombardia le Sezioni Nazionali e le loro articolazioni potranno utilizzare, rispettivamente, la denominazione "Liga Veneta" e "Lega Lombarda", congiuntamente con il termine "Lega Nord Padania".

IV

Il Segretario Nazionale della sezione del Veneto conserva la legittimazione attiva e passiva in ogni sede giudiziaria per la prosecuzione dei giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto per fatti inerenti il Movimento denominato "Liga Veneta".

V

Dal Segretario della Sezione Cittadina, competente per territorio, dipendono i Gruppi di Lavoro che operano nei centri privi di sezione. Tali gruppi sono composti da simpatizzanti e soci sostenitori e sono coordinati da un S.O.M. residente in loco. Hanno il compito di gestire, nell'ambito locale di loro competenza, la divulgazione del pensiero leghista, attraverso i sistemi ed i metodi ritenuti più efficaci.

VI

Il Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che perseguono obiettivi finalizzati alla realizzazione della Società Padana, della sua coscienza e della sua identità.

La decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese a livello Nazionale e Provinciale, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti.

VII

Il Movimento sostiene e promuove gli Stati Generali della Padania, anche attraverso l'adesione ad enti, associazioni e fondazioni che si prefiggono di recepire i "cahiers de doléances" dei popoli padani..

VIII

Anni 1979 – 1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 - 1987

La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica.

La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio Federale dei Proviviri.

La perdita definitiva della qualifica dei delegati di diritto, costituirà criterio di valutazione per una loro candidatura alla carica istituzionale ricoperta.

IX

Nei Direttivi Nazionali e Provinciali, a seguito di specifico invito da parte dei medesimi Direttivi, deve essere prevista la presenza, con il solo diritto di parola, del rappresentante delle associazioni di Sport Padania, della Scuola, delle Donne, del Volontariato e della Famiglia.

NORME TRANSITORIE

1° Norma Transitoria

I Regimi d'Incompatibilità, l'Ineleggibilità così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante, saranno normate da apposito regolamento.

I regolamenti verranno redatti da un'apposita Commissione Istruttoria per i Regolamenti, disciplinata dall'art. 56 che li proporrà al Consiglio Federale per l'approvazione entro 30 giorni dall'approvazione del seguente Statuto.

Il Consiglio Federale lo approverà nella prima seduta utile e in ogni caso, entro e non oltre 15 giorni dalla predisposizione degli stessi da parte della Commissione. Nella stesura di tale regolamento si dovranno stabilire le specifiche peculiarità di anzianità ed esperienze, politico/organizzative nel Movimento stesso. Restano validi i Presidenti Nazionali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

2° Norma Transitoria

Fino all'approvazione dei regolamenti di cui alla presente Norma Transitoria, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 30, 50, 51, 52 e 53 del precedente Statuto.

Analogamente, sino alla stesura del Regolamento, l'anzianità di Militanza, richiesta per ricoprire cariche a livello federale, è fissata in 5 (cinque) anni.

REGOLAMENTO DELLA LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Approvato dal Consiglio Federale in data 1° luglio 2002

Art. 1 – Sedi Nazionali e Nazioni.

Ciascuna sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitale storica della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale.

Col termine “Nazione” s’intendono le comunità etnico-geografiche identificate nell’Art. 2 dello Statuto.

Art. 2 – Le Sezioni.

Le Sezioni Nazionali che compongono la Federazione, si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circostrizionali e Comunali.

Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o Congressi.

L’estensione territoriale, la costituzione, l’organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali, Circostrizionali, Provinciali o di eventuali Comitati di coordinamento comunale, sono disciplinate da specifico regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Consiglio Federale.

Nelle Sezioni Nazionali ove esiste una sola provincia, le competenze nazionali vengono normate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale interessato, approvato dal Consiglio Federale.

Art. 3 – Iscrizione al Movimento.

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che si impegnino all’osservanza dei doveri derivanti dallo Statuto.

I Soci appartengono a due qualifiche differenti:

Soci Ordinari – Militanti;

Soci Sostenitori.

I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.

E’ Intrasmissibile la quota o contributo associativo.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, anche senza giusta causa, non comporta alcuna liquidazione in favore dell’ex Socio o dei suoi eredi.

Art. 4 – Soci

I Soci Ordinari – Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale.

Godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dallo Statuto; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

Nel caso di 1^a iscrizione, quando la sezione sia diversa da quella di residenza, l'accettazione di iscrizione del Socio Ordinario Militante deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale, sentite le sezioni di destinazione e di provenienza; analogamente, i trasferimenti di iscrizione di un SOM da una sezione ad un'altra all'interno della medesima Circoscrizione, sono deliberati dal Consiglio Provinciale.

I trasferimenti di iscrizione di un SOM da una Circoscrizione ad un'altra, all'interno di una stessa provincia, sono deliberati dal Consiglio Provinciale, sentiti i pareri delle Circoscrizioni interessate.

I trasferimenti di iscrizione di un SOM da una Provincia ad un'altra necessitano dell'assenso deliberato dal Consiglio Nazionale, sentiti i pareri delle due province interessate.

I trasferimenti di iscrizione da una Sezione Nazionale ad un'altra necessitano dell'assenso dei due Consigli Nazionali competenti.

La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall'organo competente. Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l'espulsione automatica dell'associato.

I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.

I Soci Sostenitori possono acquisire la qualifica di Socio Ordinario – Militante, solo dopo aver svolto un periodo di militanza attiva e volontaria della durata di non meno di sei mesi. Trascorso tale periodo, devono presentare domanda alla Sezione Comunale in cui sono iscritti.

La domanda dovrà rimanere esposta per venti giorni, presso la sede della Sezione Comunale o la Sede di livello immediatamente superiore, competente per territorio, quando la sezione sia priva di sede. Immediatamente dopo, corredata del parere del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale, verrà inviata al Consiglio Direttivo Provinciale e Circoscrizionale competente per territorio.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, sentito il parere del Consiglio Circoscrizionale, deve pronunciarsi in merito all'accettazione dei Soci Sostenitori nella militanza attiva, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fa fede la data di ricevimento apposta sulla cartolina A.R., o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto recapito. Decorso tale termine, la domanda inevasa si intende accettata.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, con apposita delibera motivata, può accogliere richieste di acquisizione di qualifica di Socio Ordinario – Militante, anche in presenza di pareri negativi espressi dal Consiglio Direttivo di Sezione comunale o Circoscrizionale.

Le delibere di passaggio da Socio Sostenitore a Militante, così come gli stessi rinnovi di iscrizione alla qualifica di militante, dovranno essere bloccati nel periodo dei trenta giorni antecedenti lo svolgimento dei Congressi ad ogni livello (Federale, Nazionale, Provinciale, Circoscrizionale e Comunale).

Nel caso in cui la convocazione venga effettuata con un termine inferiore ai trenta giorni, avranno diritto a parteciparvi solo ed esclusivamente i Soci Ordinari – Militanti in possesso

dei requisiti previsti dallo Statuto, in regola con il tesseramento con trenta giorni d'anticipo rispetto alla data di convocazione dei Congressi.

I Soci Sostenitori che hanno conseguito detta qualifica, vengono iscritti nel libro dei Soci Ordinari – Militanti, tenuto dal segretario provinciale. Ove esistono le Circostrizioni, i Soci sono elencati in base a tale ripartizione.

Entro trenta giorni dall'avvenuta accettazione, i Soci Ordinari – Militanti devono integrare la loro quota di iscrizione al Movimento, versando la differenza sino all'importo stabilito per l'anno in corso.

Il passaggio di militanza non costituisce rinnovo della tessera per l'anno in corso.

La candidatura alle cariche interne del Movimento e alle elezioni in qualità di delegato dei Soci Ordinari – Militanti, è subordinata al decorso dei seguenti termini temporali, a partire dalla data di presentazione della domanda per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario – Militante:

Centottanta giorni, per le cariche a livello di Sezione Comunale e di Circostrizione;

Un anno, per le cariche a livello Provinciale;

Tre anni, per le cariche a livello Nazionale;

Cinque anni per le cariche a livello Federale.

I limiti temporali di cui sopra, non realizzano i loro effetti qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 12.

In presenza di situazioni particolari, il Consiglio Federale potrà variare i limiti temporali più sopra indicati.

Art. 5 – Il Controllo sugli Organi del Movimento.

Fatta eccezione per la Circostrizione, che non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall'organo di livello immediatamente superiore: sia mediante l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle linee d'azione del Movimento; sia, nei casi più gravi, attraverso lo scioglimento dell'organo.

Tale decisione deve contestualmente prevedere la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri dell'organo che va a sostituire, incaricato della gestione ordinaria e delle operazioni per la ricostituzione dell'Organo sciolto, ed ha efficacia immediata.

Le dimissioni o il Commissariamento del Segretario, a seguito di provvedimento sanzionatorio da parte dell'Organo superiore, possono determinare lo scioglimento dell'intero organo direttivo.

Entro tre mesi dallo scioglimento, si dovranno indire le elezioni per la ricostituzione dell'Organo sciolto, salvo diversa disposizione dell'Organo competente.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindi giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento.

Il Ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 6 – Controllo sui Membri del Movimento.

Premesso che l'attività del Movimento si basa prevalentemente sull'impegno dei Militanti e che tale impegno costituisce dovere di ciascun Socio Ordinario – Militante, coloro che ricoprono incarichi elettivi o di nomina politica retribuiti, hanno il dovere di dedicare il tempo

adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di sostenere il Movimento attraverso un contributo volontario.

I Consigli Nazionali o Federale, sono tenuti a deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio Ordinario – Militante nei confronti di quanti non mantengono fede al debito morale assunto.

In ogni caso l'inadempiente, non potrà essere candidato a ricoprire né cariche interne né esterne al Movimento.

Ogni Organo del Movimento vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico.

Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento, viene deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, all'Organo di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.

L'Organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione del Socio deferito.

La rinuncia al diritto alla difesa, non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Il Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 7 – Sanzioni.

Le Sanzioni applicabili sono:

Il richiamo scritto;

La sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l'automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;

L'espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

I Soci eletti alla carica di Parlamentare o di Europarlamentare o di Consigliere che aderiscono a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l'informazione.

Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono di competenza dei Consigli Provinciali, Nazionali e Federali.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto e dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.

Ogni provvedimento sanzionatorio dovrà avere adeguata motivazione e sarà inviato con lettera raccomandata A.R., entro sette giorni dall'adozione, all'interessato il quale avrà quindici giorni di tempo dalla data di spedizione della comunicazione, per ricorrere all'organo competente.

Il rifiuto della comunicazione da parte del socio, non sospende l'esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all'organo competente.

Art. 8 - Avviso di richiesta di provvedimento.

Copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio, deve essere contestualmente inviata, tramite lettera raccomandata A.R., al Socio deferito.

Lo stesso avrà tempo dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, per inviare all'Organo giudicante una propria memoria difensiva o una richiesta di audizione.

Art. 9 – Il Procedimento Sanzionatorio.

Le sanzioni nei confronti dei Soci Ordinari – Militanti, vengono proposte dai rispettivi Consigli Direttivi di Sezione ed assunte dal Consiglio Direttivo Provinciale competente per territorio.

L'eventuale appello verrà proposto al Consiglio Nazionale competente.

Nei casi di espulsione è consentito l'appello ai Probiviri Nazionali contro il pronunciamento del Consiglio Nazionale.

Nei casi di sospensione e richiamo scritto, il Consiglio Nazionale si pronuncerà in via definitiva ed inappellabile.

Le sanzioni nei confronti dei Segretari Provinciali, dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Soci che ricoprono una carica istituzionale di Consigliere Provinciale o Regionale, di Sindaco o di Presidente di Provincia, vengono proposte dai rispettivi Consigli Direttivi Provinciali ed assunte dal Consiglio Nazionale competente per territorio.

L'eventuale appello verrà proposto al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le sanzioni nei confronti dei membri elettivi dei Consigli Nazionali, sono di competenza del Consiglio Nazionale di appartenenza.

Contro le delibere sanzionatorie emanate dai Consigli Nazionali, autonomamente o su proposta dei Consigli Provinciali, è possibile il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile.

Le sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Federale, dei Segretari o dei Presidenti Nazionali, dei Parlamentari o Europarlamentari, dei Presidenti delle giunte Regionali e dei membri del Collegio Federale dei Probiviri, vengono assunte dal Consiglio Federale.

L'eventuale appello verrà presentato al Collegio dei Probiviri Federali, il cui pronunciamento è inappellabile.

Art. 10 – Immediata esecutività.

Tutte le deliberazioni sanzionatorie, di cui sia stato proposto appello all'organo competente, rimangono sospese sino alla definizione del ricorso, salvo che venga deliberata l'immediata esecutività

In quest'ultimo caso, sino alla definitiva pronuncia dell'Organo d'appello competente, il Socio interessato dal provvedimento sanzionatorio non potrà svolgere attività all'interno del Movimento, né accedere alle sue sedi, né partecipare ad elezioni, sia in veste di candidato, sia in veste di votante ancorché membro di diritto.

L'organo competente a pronunciarsi in caso di appello a provvedimenti sanzionatori, deve pronunciarsi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di ricezione del ricorso.

Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, nel caso di procedimenti che richiedono l'assunzione di informazioni e/o l'acquisizione di documentazione aggiuntiva.

Se alla scadenza dei termini sopra riportati, l'organo investito dall'appello non si sarà pronunciato, l'originaria sanzione cessa di avere ogni efficacia.

Art. 11 – Periodo successivo al provvedimento di Sospensione.

Il Socio Ordinario – Militante, colpito da provvedimento di sospensione, alla scadenza del periodo sospensivo previsto, dovrà dimostrare la propria militanza nella Sezione dove è tesserato, per un periodo di sessanta giorni.

Durante tale periodo non potrà partecipare, né come soggetto attivo, né come soggetto passivo, ad eventuali turni elettorali per i rinnovi dei direttivi che interessino, a qualunque livello, la Sezione in cui milita.

Trascorsi i sessanta giorni stabiliti, il Consiglio Direttivo di Sezione comunale deve esprimere e verbalizzare il parere in merito alla conferma o meno della qualifica di Socio Ordinario - Militante.

Il parere espresso dalla Sezione comunale deve essere comunicato all'interessato e alla Segreteria Provinciale competente per territorio, entro sette giorni dalla sua adozione.

In caso di parere negativo, il Socio sanzionato può ricorrere in appello presso il Consiglio Direttivo Provinciale, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 12 – Incompatibilità – Ineleggibilità.

La carica di Segretario di Sezione comunale, Circostrizionale e Provinciale, non potrà essere ricoperta dalla stessa persona, per più di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata:

del Consiglio Provinciale, quando si tratta di Segretario di Sezione Comunale;

del Consiglio Nazionale quando si tratta di Segretario di Sezione Provinciale.

Un mandato si può considerare compiuto solo nel caso in cui la permanenza in carica abbia una durata non inferiore ai diciotto mesi per Segretario di Sezione e di Circostrizione, due anni per quanto riguarda il Segretario Provinciale.

Tutte le cariche monocratiche interne al Movimento sono fra loro incompatibili; tale incompatibilità non si applica nel caso in cui una delle cariche sia quella di Vicesegretario vicario Nazionale o Provinciale, quando nominato.

Sono altresì incompatibili le cariche di qualunque tipo, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini sino al secondo grado, qualora siano pertinenti ad organi di pari livello o immediatamente superiore o inferiore.

L'incompatibilità per parentela o affinità, di cui sopra, diviene condizione di ineleggibilità quando il coniuge e/o uno dei parenti o affini fino al secondo grado, ricopre già una carica incompatibile ai sensi del comma precedente.

In presenza della candidatura di un Socio Ordinario – Militante ad una carica monocratica collegiale a qualsiasi livello, parenti e affini del candidato fino al secondo grado ed il coniuge, non hanno diritto di voto attivo o passivo.

Nel primo Congresso elettivo, successivo ad un periodo di commissariamento che ha interessato una Sezione di qualsiasi livello, è in eleggibile il Segretario che ha subito tale commissariamento per sfiducia dell'organo superiore.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, le cariche di Segretario di Sezione, Circostrizione, Provincia e membro elettivo del Consiglio Federale e del Consiglio Nazionale, sono incompatibili con la carica di Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere Regionale, Presidente di Provincia, Sindaco di capoluogo di Provincia, Sindaco di città con oltre 100.000 abitanti; tale incompatibilità assume le caratteristiche di ineleggibilità quando il candidato ricopra già una delle cariche istituzionali di cui al presente comma.

I Segretari Nazionali e, per competenza, i Segretari Provinciali, dovranno vigilare affinché gli eletti per conto della Lega Nord, ricoprano non più di due cariche elettive e/o di diritto, due cariche istituzionali e due incarichi o nomine retribuite.

E' incompatibile la carica di Parlamentare o di membro elettivo del Consiglio Nazionale con l'equivalente del Consiglio Federale.

L'incompatibilità con altre eventuali cariche amministrative sarà definita da apposita delibera del Consiglio Nazionale competente per territorio, ratificata dal Consiglio Federale

Le opzioni fra cariche incompatibili devono effettuarsi entro quarantotto ore dall'avvenuta nomina o elezione, dandone comunicazione scritta all'organo competente.

Per i membri supplenti le quarantotto ore decorrono dalla data di convocazione. Trascorso detto termine senza che l'interessato abbia espresso la propria scelta, lo stesso si considera automaticamente decaduto dalla carica ricoperta da più tempo.

E' altresì incompatibile il subentro del supplente, là dove previsto, quando l'interessato ha perso i requisiti richiesti per la candidatura alla medesima carica.

1979

UMBERTO BOSSI INCONTRA BRUNO SALVADORI

Nel febbraio del 1979 Umberto Bossi incontra Bruno Salvadori, leader del partito autonomista Union Valdotaïne. Da qui nasce la sua vocazione politica.

Bossi accetta di propagandare il "verbo" autonomista valdostano nell'area del varesotto. Ma la morte improvvisa e prematura di Salvadori, avvenuta tragicamente nel 1980, costringe Bossi a fare una scelta definitiva: proseguire negli studi in medicina o continuare il cammino già intrapreso in politica. Sceglie la seconda, persistendo nell'impegno morale precedentemente assunto con il leader scomparso.

Inizia un periodo difficile, per il futuro leader leghista, il quale oltre a far fronte ai debiti assunti da Salvadori, vede compromessa la propria vita coniugale che si conclude, purtroppo, con un divorzio.

Ciò nonostante, Bossi prosegue testardamente nella via intrapresa, capisce che è venuto il momento di dare una svolta alla politica italiana e all'Union Valdotaïne decide di fondare un nuovo partito con il preciso intento di combattere lo Stato centralista ed assistenzialista: nasce così la "**Lega Autonomista Lombarda**".

Il simbolo e il nome del nuovo Movimento autonomista si ispirano, alla storica "Lega Lombarda".

Il logo è costituito dal profilo stilizzato della Lombardia sovrastato da Alberto da Giussano con la spada sguainata verso il cielo e lo scudo, così come rappresentato dal monumento di Legnano.

* * * *

La lotta di classe, alla fine degli anni '70, aveva esaurito la sua fase più esasperata e lo scontro ideologico, tra destra e sinistra, aveva perso la virulenza iniziale.

Negli anni '80 la vita politica italiana è caratterizzata dal "**consociativismo**", sistema creato dai due blocchi classisti della Sinistra e della Destra per spartirsi il potere. Ufficialmente le due dottrine erano sempre divise, mentre in realtà avevano costituito una deleteria alleanza a scapito del Nord e dell'Italia in generale. Gli atti parlamentari forniscono diversi esempi a conferma di quanto sopra scritto.

Bossi capisce che è indispensabile combattere questa situazione che avrebbe finito col mettere in ginocchio l'economia nazionale, già gravemente compromessa. La Lega Lombarda tenta di opporsi a questo stato di cose, presentando un progetto di **Confederazione** (unione

Anni 1979 – 1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 - 1987

di più stati, o associazioni sindacali, i quali, conservando la loro individualità, perseguono scopi comuni mediante organi unitari¹); questa proposta, viene quasi subito abbandonata per intraprendere una seconda via, più fattibile, quella del **Federalismo** (dottrina politica favorevole alla federazione di più stati e ispirata a un'ideale di pacifica convivenza tra i popoli²).

I mass-media italiani dell'epoca, ed i politici italiani in carica, deridono la "pazza idea" leghista di Federare l'Italia anzi, feroci contestazioni vengono incoraggiate per impedire le riforme che potrebbero porre fine al dilagante malcostume dei partiti politici.

Negli anni '80, la **concussione**³ costituisce una prassi ben collaudata e generalizzata che costringe molti imprenditori, che lavorano per conto delle strutture pubbliche, a pagare profumate mazzette ad alcuni esponenti politici se vogliono poter continuare a svolgere il loro lavoro.

Coloro che decidono di non piegarsi a questo balzello, ribellandosi allo *status* che si era creato, vengono messi in condizione di chiudere le proprie attività.

1981

Prende forma, a Varese, il nucleo promotore della Lega Autonomista Lombarda, formato da pochi ma agguerriti leghisti. Grazie alla loro incessante attività riescono ad aggregare simpatizzanti in tutta la Lombardia.

Per diffondere più agevolmente le idee autonomiste della neonata Lega, si pensa di dar vita ad un giornale, che esprima in termini semplici e chiari, l'attività politica e gli intenti del nuovo Movimento⁴.

Inizia così la fase di sviluppo della Lega, che vede impegnarsi sempre più numerosi simpatizzanti, sensibili ai discorsi federalisti. Si arriva così ad avere gruppi organizzati di leghisti in ciascuno dei capoluoghi di provincia della Lombardia.

E', questa, una battaglia politica dell'intero Popolo Lombardo che ha la comune volontà di liberarsi della intollerabile e vorace egemonia romana.

1982

NASCE LA LEGA AUTONOMISTA LOMBARDA

Umberto Bossi diffonde il primo programma politico della storia della Lega, pubblicato sul foglio "Lombardia Autonomista" con cui vengono precisati gli scopi del Movimento.

- 1. Per l'autogoverno della Lombardia superando lo Stato centralizzato con uno Stato federale che sappia rispettare tutti i popoli che lo costituiscono.*
- 2. Per la riaffermazione della nostra cultura, storia, della lingua lombarda, dei nostri valori sociali e morali. Contro ogni attentato alla identità nazionale lombarda. Perché accanto al tricolore venga sempre esposta la bandiera storica della nazione Lombarda (croce rossa su fondo bianco).*
- 3. Per la precedenza ai Lombardi nell'assegnazione di lavoro, abitazioni, assistenza, contributi finanziari. Perché ogni tassazione sia eguale per tutte le regioni e non si verificchino ancora truffe*

¹ Vocabolario Garzanti

² Ferderazione: unione politica di stati che mantengono in diversi settori le proprie leggi particolari, ma hanno una costituzione comune e un unico governo - Vocabolario Garzanti

³ Reato del pubblico ufficiale che abusando del suo ufficio, fa dare o promettere denaro o altra utilità a sé o ad altri.

⁴ La Lega non è un partito perché non rappresenta una parte politica (destra o sinistra), bensì un Movimento politico.

Anni 1979 – 1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 - 1987

come quella del “Condono” e dei “Ticket” sui medicinali che al Sud costano la metà che in Lombardia.

4. Perché i frutti del lavoro e le tasse dei Lombardi siano controllati e gestiti dai lombardi, attraverso l'organizzazione di un sistema finanziario simile a quello in via di attuazione nel Trentino e nel Sud Tirolo.
5. Per la difesa di un proporzionato sviluppo di industria, artigianato e agricoltura: patrimonio di lavoro e di civiltà inalienabile del popolo Lombardo.
6. Per un sistema pensionistico lombardo che garantisca l'intoccabilità della pensione dei nostri lavoratori, minacciata dalle numerose pensioni di invalidità distribuite nel meridione.
7. Perché l'amministrazione pubblica e la scuola tornino ad essere gestite dai lombardi e non snaturalizzate.
8. Perché i nostri ragazzi possano compiere il servizio di leva in Lombardia come avviene già adesso per i giovani del Sud Tirolo.
9. Perché la giustizia in Lombardia combatta con efficacia e con adeguati strumenti delinquenza, mafie e racket.
10. Contro la devastazione e la svendita del nostro territorio, plasmato e difeso dalle generazioni precedenti, patrimonio che abbiamo il dovere di trasmettere integro alle prossime generazioni.
11. Contro la mentalità opportunistica dei partiti romani, contro la conseguente degradazione della Lombardia.
12. Per la costruzione di un'Europa fondata sull'autonomia, il federalismo, il rispetto e la solidarietà diretta tra tutti i popoli, e quindi tra i Lombardi ed ogni altro popolo”.

Il leader leghista intuisce molto presto, che la sola rivendicazione etnica non avrebbe portato ad alcun risultato concreto. In effetti la Lombardia non può certo vantare una minoranza linguistica o etnica da tutelare, come diversamente avviene in alcune regioni vedi ad esempio il Trentino Alto Adige.

Bossi prende in considerazione la difficile situazione socio-economica italiana ed il netto divario tra il ricco Nord ed il sempre più bisognoso Sud.

Con vocaboli semplici e senza mai utilizzare il “**politichese**”, linguaggio largamente utilizzato dai politici italiani per non farsi capire dalla gente comune, Bossi spiega agli elettori del Nord le ragioni della precaria situazione politica, esemplificandola con un semplice dualismo, che vede da una parte Roma, la capitale, dove sono i palazzi del potere e quindi simbolo del centralismo, dall'altra il popolo⁵ lombardo, “nato libero ma ridotto in catene”.

Il Meridione d'Italia viene identificato come “motivazione” della dissipazione effettuata da parte dello stato centralista che sperpera miliardi e miliardi di lire prelevati con metodi da rapina nel Nord e che, a pioggia, finiscono per rimpinguare i conti bancari di pochi potentati locali, senza modificare o migliorare le condizioni della disastrosa economia meridionale.

Marzo 1982: NASCE “LOMBARDIA AUTONOMISTA”

Nasce “Lombardia Autonomista”, il giornale del Movimento che si presenta come Organo ufficiale della Lega.

Il primo numero, viene distribuito nel marzo del 1982, come supplemento di “Rinascita Piemontese”, rivista dell'omonimo Movimento Autonomista.

⁵ Complesso di persone accomunate da lingua, origini, tradizioni e credenze comuni.

In uno dei primi articoli pubblicati dal periodico leghista, Bossi attacca duramente la storiografia ufficiale per come ha presentato il Risorgimento, gli uomini che lo hanno determinato ed il modello di Stato che ne è derivato.

“Lombardia Autonomista” per diversi anni costituisce il principale strumento di propaganda e di collegamento tra il Movimento leghista e gli attivisti ed i simpatizzanti sparsi sul territorio padano.

Realizzato senza particolari pretese grafiche si distingue, da subito, per la chiarezza e la determinazione dei suoi articoli.

Gli argomenti trattati riguardano i settori più disparati: sanità, agricoltura, scuola, ecc., vengono inoltre pubblicizzati i bandi di concorso per accedere al pubblico impiego della Lombardia, gli indirizzi delle nostre sedi periferiche oltre ad uno spazio interamente dedicato alla posta dei lettori: “*La vos de tucc*”.

Di volta in volta, vengono pubblicati approfondimenti sugli argomenti politici più importanti, le interrogazioni, le proposte ed i disegni di legge presentati dai nostri parlamentari.

Riproponiamo il primo articolo ad essere pubblicato da “Lombardia Autonomista”:

“Non importa che età avete, che lavoro fate, di che tendenza politica siete: quello che importa è che siete - e siamo tutti Lombardi. Questo è il fatto realmente importante, è giunto il momento di ricordarlo dandogli una concretezza politica.

E' come Lombardi, infatti, che abbiamo tutti un fondamentale interesse comune di fronte al quale devono cadere in sottordine i motivi della nostra divisione in partiti di ogni colore: partiti italiani che ci strumentalizzano e distolgono il nostro impegno dalla difesa dei nostri interessi per servire interessi altrui (e il loro, prima di tutto !)

Questo nostro fondamentale interesse comune è la liberazione della Lombardia dalla vorace e soffocante egemonia del governo centralista di Roma, attraverso l'autonomia lombarda nel più vasto contesto dell'autonomia padano - alpina. E' una questione di sopravvivenza lombarda - etnica, culturale, economica - che investe il senso di responsabilità morale, civile, politico, di tutti i Lombardi, senza distinzioni di sorta.

E' un'esigenza che il regime accentratore romano ha sempre cercato di farci dimenticare temendone una nostra responsabile presa di coscienza, ma che ora - di fronte ad una situazione nazionale irrimediabile deterioramento - si propone come problema concreto che dobbiamo portare al più presto alla ribalta della vita politica.

Il governo accentratore di Roma - con la complicità di tutti i partiti italiani (che sono contemporaneamente sostegno ed emanazione del regime centralista unitario) - chiacchiera di autonomie e di Europa, ma di fatto non vuole né autentiche autonomie né lo Stato Federale Europeo. Abbiamo infatti un parlamento Europeo fantasma perché creato apposta senza poteri, e strutture regionali che non sono governi autonomi ma soltanto doppioni amministrativi del governo centrale, unico depositario di ogni potere. Ma non esiste effettiva autonomia senza il relativo potere politico.

E infatti, oggi come oggi, la Lombardia non è più dei Lombardi, la Padania⁶ non è più della gente Padana. E' soltanto un'espressione geografica senza alcun valore politico, è soltanto un territorio senza diritti di fronte all'invadenza altrui. Il suo popolo è una massa priva di identità politica, incorporata anonimamente in uno Stato nazionale in fallimento che la trascina nella sua crisi senza sbocco e senza speranza.

Eppure i Lombardi e tutte le altre genti padane e alpine, come tali, avrebbero possibilità e capacità di non conoscere crisi e di essere realmente a un livello europeo... Tutti i centri della burocrazia, tutti i pubblici uffici, tutte le funzioni dell'apparato statale, in Lombardia, sono sempre

⁶ La Padania è costituita da: Lombardia, Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Veneto, Trentino, Alto Adige, Trieste, Friuli Venezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

meno in mani lombarde. Tutte le assegnazioni di alloggi, in Lombardia, non soltanto non vedono favorita la nostra gente, ma vedono addirittura privilegiati i forestieri a danno dei nostri.

Questa situazione non è dovuta né al caso né alla libertà di movimento delle merci e delle persone, che siamo i primi ad appoggiare in tutta Europa e non in Italia soltanto: questa situazione è invece volutamente costruita dal sistematico svolgersi di un preciso disegno del governo romano, impostato su una programmata immigrazione di altre genti nei nostri territori e nel nostro scaltro collocamento dei posti-chiave nelle loro mani, e ciò nell'illusione di creare un'utopistica omogeneizzazione "italiana" attraverso la progressiva cancellazione dell'etnia lombarda e padana.

Roma dispone dei nostri territori come se fossero suoi, senza che i Lombardi possano dire la loro in terra lombarda!

Queste sono cose reali che avete sotto gli occhi tutti i giorni, ma di cui non parlate perché non ne parlano i soliti partiti. Ma sperate davvero ancora nei partiti italiani? Ma i partiti hanno interessi e poltrone a Roma e con Roma, mentre i vostri interessi non sono gli stessi e, soprattutto, non sono a Roma ma qui! A Roma la Lombardia interessa per quello che rende; a noi la Lombardia è cara per quello che è.

Ecco perché dobbiamo incominciare a dirci quello che i partiti del regime nazionale si guarderanno bene dal dire. Se non si ergono a difendere i diritti dei Lombardi i Lombardi, non lo faranno certamente gli sfruttatori dei Lombardi!

La Lombardia è una realtà che chiama a raccolta i suoi cittadini. La Lombardia non è una vacca da mungere né un territorio da dominare con burocrazie forestiere. La Lombardia non è il fesso che paga i debiti altrui. La Lombardia no intende seguire passivamente Roma nella bancarotta perché non intende sacrificare sull'altare del malgoverno romano il diritto dei suoi cittadini, il sudore dei suoi figli, la laboriosità della sua gente, la personalità del suo popolo.

Soltanto una forza politica Lombarda, per i Lombardi. È il vero strumento per la difesa della Lombardia. Nasce per questo la Lega Autonomista Lombarda, nel sostegno della libertà e della socialità federalista, per l'autonomia Lombarda nel quadro dell'ideale dell'unità federale dell'Europa.

Valdostani, Trentini, Tirolesi, Friulani, Triestini, Sardi, con la coscienza della loro identità di popoli concretatasi in forze politiche autonomiste per la difesa dei loro diritti, hanno già dimostrato come si devono tutelare i propri interessi e la propria dignità governandosi senza la sottomissione ad apparati di forestieri, al di sopra di divisioni in partiti che soltanto servendo il centralismo nazionale possono continuare a servire lautamente se stessi.

Noi siamo forse da meno? Il Piemonte, la Val d'Ossola, il Veneto vanno anch'essi dimostrando con movimenti autonomisti in via di organizzazione, il risveglio di una aspirazione autonomista che si accinge ad affiancarsi ai movimenti fratelli per la costruzione dell'alternativa Federalista Europea. Lombardi Aderite alla Lega Autonomista Lombarda! Fate che non manchi la presenza Lombarda in questo fermento di riscossa e di risveglio!", così scrive Bossi.

1983

"ROMA LADRONA LA LEGA NON PERDONA"

Nascono gli slogan più famosi ed efficaci: "Lumbard Tas", "Scuola coloniale basta", "Lombardia: la gallina dalle uova d'oro", "No allo strapotere meridionale".

I mezzi a disposizione della Lega per farsi propaganda sono sempre pochi ed economici, si concentrano sulle scritte murali, sul passaparola dei simpatizzanti o dei parenti, sui pochi manifesti e volantini stampati artigianalmente e chiaramente su "Lombardia Autonomista".

MAGGIO 1983 - "LOMBARDIA AUTONOMISTA" VIENE REGISTRATO AL TRIBUNALE

Il 19 maggio viene registrato al Tribunale di Varese, "Lombardia Autonomista", che da "volantino", come è stato sin d'ora, diventa un giornale vero e proprio, tutelato dalle leggi in materia di editoria.

1984

LEGA AUTONOMISTA LOMBARDA - 12 APRILE 1984 FIRMATO L'ATTO COSTITUTIVO

La “**Lega Autonomista Lombarda**” nasce ufficialmente il 12 aprile 1984 a Varese, nello studio del Notaio dott. Franca Bellorini.

Davanti al Notaio sono presenti i signori: Marrone Manuela (attuale moglie di Bossi), Moroni Marino, Bossi Umberto, Brivio Pierangelo, Sogliaghi Emilio, Benito Rodolfo e Leoni Giuseppe.

La sede provvisoria è costituita presso lo studio del Notaio stesso.

Su queste basi si avvia il rapido processo evolutivo del Movimento che quasi subito dopo la costituzione, viene ribattezzato “**Lega Lombarda**”.

Nonostante il boicottaggio dei mass-media, che non pubblicizzano in nessun modo la Lega e quando ne parlano, lo fanno riferendoci linguaggi razzisti. Ciò nonostante i consensi elettorali sono in vertiginosa crescita.

Sulla base dei consensi elettorali ottenuti, Bossi decide di abbandonare definitivamente il “regionalismo etnico” per proporre una Lega Lombarda nuova, intesa come locomotiva di una grande alleanza tra leghe regionali, con l’obiettivo di trasformare lo stato unitario italiano in un moderno Stato Federale.

1985

12 MAGGIO 1985 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE

La Lega Lombarda partecipa alle elezioni amministrative del 12 maggio, ed ottiene i seguenti risultati:

ELEZIONI REGIONALI		
COMUNI	VOTI	PERCENTUALI
Varese	14.299	2.66
Sondrio	1.051	1
Bergamo	4.182	0.5
Brescia	3.916	0.5
Pavia	1.760	0.48
Cremona	1.362	0.6
Mantova	1.156	0.4
TOTALE	27.726	0.5%

A Milano ed a Como non può partecipare alle elezioni perché le liste sono state presentate fuori tempo.

ELEZIONI PROVINCIALI			
Varese	13.111	2.5	1 seggio

ELEZIONI COMUNALI			
Varese	1.841	3.03	1 seggio
Gallarate	934	2.90	1 seggio

OTTOBRE 1985 - NASCONO I “RIAA”

Anni 1979 – 1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 - 1987

Come deliberato dal Consiglio Federale, la Lega apre ai giovani di entrambi i sessi dai 16 anni in su, permettendo la nascita del primo gruppo di giovani: i “**Riaa**”, che in dialetto varesotto significa “*torrenti*”.

Parte altresì, la prima campagna di tesseramento del Movimento.

In questo periodo, ricordiamo il primo storico intervento in dialetto “lombardo” pronunciato da Giuseppe Leoni al Consiglio Comunale di Varese. Durante il suo intervento, in segno di protesta, più della metà dei consiglieri abbandona l’aula.

1986

28 OTTOBRE 1986 - LA LEGA E’ INQUISITA PER LA PRIMA VOLTA

La Lega Lombarda viene inquisita a Saronno (VA), per la prima volta, con l’accusa di “Vilipendio alla Bandiera” (art. 292 c.p.) e “Associazione Antinazionale” (art. 271 c.p.) accuse, che come vedremo, si porterà avanti per tutta la sua storia.

Reo è un articolo di Umberto Bossi, comparso sul n. 17 di Lombardia Autonomista di settembre, in cui si fa riferimento alla “trasformazione dello Stato Italiano in uno Stato federale” e per aver definito la bandiera italiana “... il tricolore massonico...”.

La Pretura di Saronno, il 24 ottobre sequestra copie di Lombardia Autonomista al tipografo della Lega ordinando altresì “il sequestro di tutti i manifesti, volantini, fogli propagandistici e gli stampati a cura o per conto della c.d. Lega Lombarda, ovunque essi si trovino”.

DICEMBRE 1986: APRE LA PRIMA SEDE DELLA LEGA A VARESE

Alla fine di dicembre del 1986, apre la prima sede della Lega Lombarda a Varese, in Piazza Podestà 1. Finalmente, il gruppo ha una sede tutta sua dove lavorare.

1987

FEBBRAIO 1987 - ELEZIONI COMUNALI A CARONNO PERTUSELLA

La Lega alle Amministrative di Caronno Pertusella (VA) ottiene 271 voti cioè il 3,33% ed 1 seggio in Comune. Ronchi Roberto, è eletto consigliere comunale.

MAGGIO 1987 - CAMPAGNA ELETTORALE

Durante la Campagna elettorale che precede le elezioni politiche di giugno, alla Lega ne accadono veramente di tutti i colori.

I partiti di regime cercano in ogni modo di fermare l’ascesa del Movimento leghista.

Dapprima vengono utilizzati i soliti *media* che pubblicano articoli o lettere “aperte” spedite agli stessi con affermazioni razziste, con la firma ovviamente “Lega Lombarda” nel tentativo di screditarla.

La Lega, impegnata nella campagna elettorale, non ha la possibilità di difendersi nei tribunali d’Italia, denunciando le palesi falsità e le persecuzioni subite da parte dei *media* di regime.

Gli esponenti dei partiti, cosiddetti tradizionali, non sanno più che cosa inventare per salvare il sistema politico ormai compromesso che si sta lentamente sgretolando, travolto dall’ascesa dei partiti autonomisti che stanno nascendo in tutto il Settentrione.

La Lega Lombarda, a queste elezioni, si presenta all'interno di un' alleanza politica che vede i popoli lombardo, veneto e piemontese uniti in un unico schieramento di lotta.

14 GIUGNO 1987: ELEZIONI POLITICHE - LA LEGA ENTRA IN PARLAMENTO

Alle elezioni politiche del 14 giugno 1987, la Lega entra in Parlamento: Umberto Bossi viene eletto al Senato della Repubblica e Giuseppe Leoni alla Camera dei Deputati. E' la X Legislatura.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Liste	Votanti	Percentuale voti	Numero seggi
D.C.	10.897.036	33.6	125
P.C.I.	9.181.579	28.3	101
PSI	3.535.457	10.9	36
Lega Lombarda	137.276	0.4	1
MSI-DN	2.121.026	6.5	16
PSI-PSDI-PR	1.020.716	3.1	10
Feder. Verdi	634.182	2.0	1
PLI	700.330	2.2	3
PSDI	764.370	2.4	5
P. Radicale	572.461	1.8	3
Dem. Proletaria	493.667	1.5	1
PPST (SVP)	171.539	0.5	2
PS d' Azione	124.266	0.4	1
All. Laico Social.	84.883	0.3	1
UV-ADP-PRI	35.830	0.1	1
ALTRE LISTE	690.602	2.1	0
TOTALE	32.413.861	100.0	315

CAMERA DEI DEPUTATI

Liste	Votanti	Percentuale voti	Numero seggi
D.C.	13.233.620	34.3	234
P.C.I.	10.250.644	26.6	177
PSI	5.501.696	14.3	94
Lega Lombarda	186.255	0.5	1
MSI-DN	2.281.126	5.9	35
PSI-PSDI-PR	1.428.663	3.7	21
Feder. Verdi	969.218	2.5	13
PLI	809.946	2.1	11
PSDI	1.140.209	2.9	17
P. Radicale	987.720	2.6	13
Dem. Proletaria	641.901	1.7	8
PPST (SVP)	202.022	0.5	3
PS d' Azione	169.978	0.4	2
UV-ADP-PRI	41.707	0.1	1
ALTRE LISTE	726.803	1.9	0

TOTALE	38.571.508	100.0	630
---------------	-------------------	--------------	------------

Per difendersi meglio dagli attacchi finalizzati alla distruzione del Movimento, prima che possa rafforzarsi e rappresentare un pericolo per le forze politiche esistenti, Bossi rafforza la struttura accentrata e verticistica del Movimento.

Solo i Soci Fondatori dispongono del "diritto di voto", per l'elezione dei dirigenti del Movimento e decidono la linea politica da intraprendere. I nuovi militanti ottengono la tessera di **socio sostenitore** ("Lombard" - "Pensionato" e "Riaa"), che non prevede alcun diritto o dovere al suo possessore.

LUGLIO 1987 - NUOVO DIRETTORE A "LOMBARDIA AUTONOMISTA"

"Poiché la legge della stampa non consente che sia un parlamentare anche direttore responsabile di un giornale, il Segretario Bossi, eletto al Senato, direttore e fondatore di "Lombardia Autonomista", passa l'incarico all'amico Roberto Gremmo, Segretario dell'Union Piemontesa, giornalista che già dirige diverse testate periodiche tra cui il settimanale politico del suo Movimento.

E' qui il caso di ricordare che "Lombardia Autonomista" fu fondata da Bossi nel marzo del 1982 e che dopo 12 numeri distribuiti a mano o come supplemento al giornale di Gremmo, venne iscritto al tribunale di Varese nel mese di maggio del 1983.

Oggi il nostro giornale che è di dimensioni molto più grandi e può raggiungere tirature da capogiro ed ha un organizzazione a un buon livello di automazione e inoltre milioni di abbonati", questo è quanto scrive Gremmo sul numero 6 di Lombardia Autonomista.

SETTEMBRE 1987 - GREMMO CONTRO FARASSINO

Sui numeri 13-14-15-16-17-18 di Lombardia Autonomista, il Direttore Gremmo, si scaglia contro l'altra lista autonomista del Piemonte - **Piemont Autonomista** - capeggiata da Gipo Farassino, un noto cantante dialettale.

DICEMBRE 1987 - UN ALTRO CONSIGLIERE AD ALBIZZATE

La Lega Lombarda guadagna un altro consigliere comunale, Cesare Bossetti, stavolta alle elezioni amministrative del Comune di Albizzate (VA).

Anni 1979 – 1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 - 1987